

REVISIONE della CONVENZIONE

per l'istituzione di una SEZIONE MUSICALE di LICEO MUSICALE presso il Collegio Vescovile S.Alessandro di Bergamo , ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 13 comma 8

Tra

Opera S. Alessandro – Collegio Vescovile S. Alessandro (d'ora in avanti denominata OSA-CVSA), codice fiscale 95059800169, legalmente rappresentata dal procuratore legale Mons. Paolo Rossi, nato a il 2..... domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza Duomo n. 5,

e

Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti di Bergamo (d'ora in avanti denominato I.S.S.M.), con sede in via G. Scotti n.17, Bergamo, codice fiscale 03537600169, rappresentato dal Direttore M° Marco Giovanetti, nato a ildomiciliato per la sua carica presso la sede dell'I.S.M.M.,

VISTO

- il DPR n. 89 del 15.03.2010, *Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, specie art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6/8, Allegato A e Allegato E, che, nel quadro del nuovo ordinamento nazionale dell’istruzione secondaria di II grado, **istituisce il “Liceo musicale e coreutico”**;

- l’art. 13 comma 8 del richiamato DPR n. 89 del 15.03.2010, che recita: **“l’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai**

sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del (...) regolamento”;

- lo Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR” , in particolare l’Allegato A – Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e l’Allegato E – Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutico ;

- la L. n. 124 del 3.05.1999, *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, *Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9* e considerato che il richiamato DPR 15.03.2010 stabilisce che il “Liceo musicale e coreutico” assicura tra l’altro “*la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”;

- la L. n. 59 del 15.03.1997, *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art. 21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la **possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali**;

- il DPR n. 275 dell’8.03.1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7 comma 8, che “**le scuole, sia singolarmente che collegate in**

rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;

- la L. n. 508 del 21.12.1999, *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, *“le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati”* e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la *“facoltà di **convenzionamento**, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, **con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”**;*

- la convenzione sottoscritta dal I.S.S.M. e l'OSA-CVSA il 21 Giugno 2010, funzionale all'effettuazione delle prove di ammissione al Liceo musicale per l'a.s. 2010/11 e 2011/12, come da art.13 comma 8 DPR 15.03.2010 n.89

- le note del MIUR. Dipartimento per l'istruzione. Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell'11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto *Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino*, che forniscono istruzioni, tra l'altro, sull'attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del “Liceo musicale e coreutico” alle esistenti classi di concorso e conseguentemente sul **reclutamento del personale da destinare, in via transitoria, all'insegnamento delle discipline musicali** cui non corrisponde, allo stato, alcuna classe di concorso specifica;

- la nota del MIUR del 26 luglio 2010 a firma di M.G.Dutto, DG per gli Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, e di G.B.Civello, DG per l'AFAMC, avente

per oggetto *Licei musicali: incontro dei Direttori dei Conservatori e dei dirigenti scolastici (Roma, 15-16 luglio 2010)*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto e scopo della presente convenzione sono l'attivazione e il regolare ed efficace funzionamento di una "Sezione musicale" di "Liceo musicale" presso OSA-CVSA, in ottemperanza - formale e sostanziale - del dettato del DPR 15.03.2010, *Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ...*, cit., art. 13 comma 8.

2. Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:

- a) determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
- b) definire - in ordine a tali azioni e iniziative - le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti;
- c) delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, l'impianto organizzativo generale dell'indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali;
- d) concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra I.S.S.M. e Istituzione scolastica, in modo che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dei licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
- e) impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.

Art. 2 – ORGANI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI CONTRAENTI

1. Organo tecnico di gestione

a. L' *Organo tecnico di gestione* è composto dai rappresentanti legali degli enti contraenti ed opera di concerto con il dirigente scolastico del CVSA.

b. Ha il compito di gestire, assicurandola, l'attuazione degli impegni previsti dalla convenzione e di convocare gli enti contraenti nel caso si renda necessario una riesamina della convenzione (art.7.4).

c. Viene convocato una volta l'anno dal rappresentante legale del CVSA per la programmazione delle attività, dei conseguenti impegni di spese e delle eventuali misure di correzione; si riunisce altresì secondo le necessità, su richiesta formale di almeno uno degli enti contraenti.

d. L'attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l'attività complessiva del Liceo musicale sono oggetto di verifica annuale da parte dell'organo tecnico di gestione in concerto con il Dirigente Scolastico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell'organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico e prima dell'inizio del successivo.

2. Commissione di supervisione tecnico-scientifica

a. La *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* è composta da quattro membri permanenti, due espressi dall'I.S.S.M. e due espressi dall'OSA-CVSA, secondo i criteri di seguito precisati:

- in rappresentanza del I.S.S.M. : 1) il Direttore, o docente da lui delegato; 2) un docente Coordinatore dell'attività didattica;
- in rappresentanza dell'OSA-CVSA : 1) il Dirigente Scolastico o docente da lui delegato; 2) il docente titolare della Funzione Strumentale o referente per il Liceo musicale con i compiti meglio specificati al successivo comma 3.

b. Ai lavori della Commissione possono partecipare altri soggetti, indicati dalla Commissione medesima, in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare incombenze specifiche.

c. Le funzioni e le prerogative della *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* sono quelle definite dal successivo art. 4.

d. La *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* pianifica autonomamente le proprie attività, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo musicale.

e. La *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

f. La *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* è presieduta dal Dirigente Scolastico del CVSA che provvede alla sua convocazione ed alla definizione dell'ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti nonché ai suggerimenti dei componenti Comitato tecnico scientifico stesso.

g. Gli atti della *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* sono pubblicati in apposito Albo – anche telematico – presso il CVSA

h. Al fine di facilitare i rapporti tra i diversi membri e di risolvere i problemi all'ordine del giorno in modo più rapido ed efficace, la *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* può definire modalità di lavoro per gruppi ristretti (anche a distanza) e modalità decisionali basate sulla consultazione rapida e sull'utilizzo delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

3. Supervisione tecnico-scientifica: modalità e termini

a) La *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* svolge anzitutto una funzione orientativa e consultiva; in particolare esprime pareri e formula atti d'indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:

- modalità di impiego, nella definizione del curriculum del Liceo musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10;
- modalità di frequenza delle discipline musicali da parte degli allievi iscritti all'I.S.S.M.
- articolazione dei programmi delle discipline musicali;
- certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali;
- crediti formativi;

b. La *Commissione di supervisione tecnico-scientifica* formula proposte per il reperimento e l'utilizzo degli strumenti necessari per l'attività didattica.

c. La *Commissione di Supervisione tecnico-scientifica* predispone prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte, rispettivamente:

- a conclusione del primo biennio nelle discipline "Esecuzione e Interpretazione" del 1° strumento e "Teoria, Analisi e Composizione";
- a conclusione del secondo biennio nella disciplina "Esecuzione e Interpretazione" del 1° e del 2° strumento.

d. Propone eventuali emendamenti o variazioni della convenzione.

4. Figure di sistema

a. Sono previste due figure di sistema: il *docente titolare della Funzione strumentale o referente* per il CVSA e il *docente referente* per l'I.S.S.M.

b. La funzione precipua delle due figure è quella di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni tra le due istituzioni.

c. Il *docente titolare della Funzione strumentale* per il CVSA è individuato dal Collegio docenti o, se docente referente, dal dirigente scolastico del CVSA, ed esercita le funzioni delegategli dal Collegio medesimo.

d. Il *docente referente* per l'I.S.S.M. è individuato dal Consiglio Accademico dell'istituto stesso.

Art. 3 – AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Prove di ammissione al liceo musicale

a. Le prove di ammissione al Liceo musicale, previste dal DPR 15.03.2010, *Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ...*, cit., art. 7 comma 2, sono volte a verificare il "possesso di specifiche competenze musicali" pregresse, sulla base delle indicazioni generali fornite a riguardo dal MIUR.

b. Struttura e contenuti delle prove sono definiti annualmente dalla *Commissione di supervisione tecnico-scientifica*, entro l'avvio delle iniziative di orientamento alla scelta della scuola secondaria di II grado, al fine di poter garantire adeguate informazioni a riguardo agli studenti orientati alla scelta del liceo musicale.

c. Le operazioni di espletamento delle prove sono affidate a una *Commissione per la valutazione dei candidati all'iscrizione al Liceo musicale* [d'ora innanzi *Commissione prove*], così composta:

- il dirigente scolastico del CVSA - o docente da lui delegato – con il ruolo di presidente;
- il direttore dell'I.S.S.M. o, in sua vece, un docente da lui delegato;
- due docenti delle discipline musicali del CVSA, designati dal Dirigente scolastico, uno dei quali ricoprirà il ruolo di segretario;
- un docente di teoria dell'I.S.S.M. designati dal Direttore

d. Il dirigente scolastico del CVSA istituisce e convoca la *Commissione prove* con proprio provvedimento.

e. Il calendario della sessione delle prove, definito dal Dirigente scolastico del CVSA, e le informazioni relative sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica con debito anticipo.

f. Le prove si tengono, a seconda delle esigenze logistiche, nei locali CVSA o presso quelli dell'I.S.S.M.

g. Al termine della sessione il dirigente scolastico pubblica all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo musicale e la *Commissione prove* predispone la comunicazione scritta di tali esiti a tutti i candidati esaminati, segnalando anche eventuali debiti formativi da colmare mediante attività individuale.

2. Attribuzione degli strumenti agli studenti iscritti

a. Il candidato può sostenere l'esame di ammissione a più di uno strumento. Lo strumento per il quale avrà ottenuto il punteggio più alto sarà il suo 1° strumento per l'intero corso liceale.

b. Il 2° strumento è attribuito dalla *Commissione prove*, tenuto conto delle preferenze espresse dal candidato ammesso alla frequenza in applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- attribuzione di un 2° strumento monodico se il 1° è polifonico e viceversa;
- esigenze dell'esercizio della musica d'insieme.
- valorizzazione degli strumenti in dotazione all'Istituto;
- attenzione alle prevalenti tradizioni strumentali della realtà musicale della provincia bergamasca;

c. Eventuali motivate richieste di modifica del 2° strumento può essere presentata solo al termine del primo biennio ed è soggetta alla valutazione della *Commissione di supervisione tecnico-scientifica*.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

1. Il Liceo musicale, per l'a.s. 2010/11, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.

2. Nel primo biennio le ore di *esecuzione ed interpretazione* sono organizzate in due ore settimanali di 1° strumento ed un'ora di 2° strumento. Nel secondo biennio saranno organizzate in un'ora di 1° strumento ed un'ora di 2° strumento. Nel quinto ed ultimo anno le due ore saranno interamente dedicate al 1° strumento.

3. Il collegio Docenti del Liceo, su indicazione della *commissione di supervisione tecnico-scientifica*, può deliberare l'intensificazione e la rimodulazione dell'orario di lezione, nei limiti concessi dalla legge sull'autonomia scolastica, riferito alle discipline Esecuzione e Interpretazione, Teoria, Analisi e Composizione, e Laboratorio di Musica di insieme in ordine a specifiche attività (concerti, stages, collaborazioni tra Conservatorio e altre istituzioni musicali del territorio per messe in scena di opere, spettacoli, ecc.).

Art. 5 - FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FRA QUESTE E I SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DI FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE

1. Il CVSA, in concorso con l'I.S.S.M., si impegna a realizzare, attraverso intese e accordi di programma, forme di coordinamento e di raccordo con le realtà che a vario titolo si occupano di formazione e di diffusione della cultura musicale sul territorio.

Art. 6 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

1. Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione. In particolare:

a. il **CVSA-OSA** assume i seguenti impegni: redazione e conservazione degli atti; segreteria degli organi previsti dalla convenzione; redazione di una relazione annuale

da indirizzare all'*Organo tecnico di gestione*; adempimenti e costi amministrativi generali e specifici comportati dal funzionamento del Liceo musicale; attuazione delle procedure di reclutamento del personale; costi comportati da esami e certificazioni.

b. l'**I.S.S.M.** assume i seguenti impegni: designazione delle proprie figure professionali a componenti degli organi individuati dalla convenzione; disponibilità a concordare calendari e programmi di attività pubbliche.

Art. 7 – DURATA, VALIDITA' , PROROGHE e VARIAZIONI. ESTENSIONI

1. La validità della convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell'atto fino alla conclusione dell'a.s. 2014/15, in concomitanza con il compimento del primo corso di studi del liceo musicale.

2. L'atto è passibile di revisione in qualsiasi momento, dietro motivata domanda presentata da uno degli enti contraenti, da trasmettere all'*Organo tecnico di gestione*.

3. Al termine del triennio 2012/2015, in ottemperanza all'art.7.1 del presente documento, la convenzione è sottoposta a verifica. Gli enti contraenti stabiliscono di conseguenza di confermare i termini di validità dell'atto o procedere alla rettifica del testo.

4. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di uno o più aspetti sostanziali della presente convenzione, l' *Organo tecnico di gestione* procede all'immediata convocazione degli enti contraenti per le determinazioni del caso che possono tradursi nell'estinzione della presente convenzione e nella stipula di un nuovo documento.

5. Ogni altra eventuale variazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, di entità tale da non inficiare l'impianto, la sostanza e la durata degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

6. I due Enti contraenti si riservano la facoltà di estendere la collaborazione a campi e attività non espressamente contemplati dalla presente convenzione, prevedendo a tale scopo la stipula degli eventuali accordi di programma necessari.

Art. 8 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione sono affrontate e risolte in seno all'*Organo tecnico di gestione*.

La presente convenzione consta di n°12 (dodici) pagine siglate dai sottoscrittori.

Visto, approvato e sottoscritto il 26 Settembre 2012

Per l'I.S.S.M. Donizetti di Bergamo

Per l'OSA-CVSA di Bergamo
